

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Bando

per la concessione di compartecipazioni economiche a favore di Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2019, con sede legale e operativa in Toscana, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della Festa della Toscana 2020.

Premesso che:

- la Festa della Toscana, disciplinata con legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (*"Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001"*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane"*. Modifiche alla l.r. 46/2015), quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana (d'ora in poi, Consiglio regionale), rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, al fine di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità;
- ogni anno, a partire dal 2001, la Festa, incentrata su un tema specifico, è stata celebrata con iniziative e manifestazioni che si sono svolte su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Il Consiglio regionale, in costanza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, procede a dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, proprio come contributo a sostegno di iniziative promosse da una pluralità di soggetti.

- nella seduta del 12 novembre 2020, con Deliberazione n. 64 l' Ufficio di Presidenza ha deciso di dedicare l'edizione 2020 della Festa della Toscana, al **tema "La Toscana terra di libertà: dall'abolizione della pena di morte ai nuovi diritti"**, anche con particolare riferimento al tema della **progressiva digitalizzazione nell'ambito dei processi economici di globalizzazione e in relazione ai diritti delle nuove professioni collegate** e di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2020" (del quale costituisce parte integrante) nel quale si prevede, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale, stabilendo di destinare a tali celebrazioni, nell'anno 2020, la somma massima di euro 150.000,00, come di seguito indicato:
 - euro 55.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;
 - euro 70.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private;
 - euro 25.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituti scolastici;

Tutto ciò premesso, in attuazione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 12 novembre 2020, si rende noto quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente bando intende compartecipare, attraverso la concessione di un cofinanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, alle iniziative realizzate nell'ambito della Festa della Toscana, edizione 2020, da Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2019, con sede legale e operativa in Toscana, nonché da Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università della Toscana.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma devono essere pertinenti con il tema dedicato alla Festa della Toscana 2020, indicato in premessa. In considerazione del particolare e difficile momento dovuto al perdurare dell'emergenza sanitaria, tutte le iniziative proposte dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative rivolte al contenimento della diffusione del contagio. Esse possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, svolti in modalità digitale e pubblicazioni. Tutte le iniziative dovranno essere pertinenti sia al tema specifico scelto per l'edizione 2020 della Festa ("**La Toscana terra di libertà: dall'abolizione della pena di morte ai nuovi diritti**"), anche con particolare riferimento al tema della **progressiva**

digitalizzazione nell'ambito dei processi economici di globalizzazione e in relazione ai diritti delle nuove professioni collegate, sia alla valorizzazione di questa ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con l'abolizione della pena di morte nel 1786 a opera del Granduca Leopoldo di Toscana, ma anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei territori della nostra regione, con particolare riguardo alla promozione dei valori fondativi della Festa della Toscana, alla sua tradizione di diritti civili, di civiltà e giustizia che costituiscono patrimonio della Regione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e periodo di svolgimento delle iniziative

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, gli Enti locali, i Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, le Onlus, le Fondazioni senza scopo di lucro, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2019, con sede legale e operativa in Toscana, gli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari e le Università della Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 20 novembre 2020 e il 31 marzo 2021, salvo richiesta di proroga in corso d'opera da parte del legale rappresentante del beneficiario, (o dirigente competente per gli enti locali) debitamente motivata, per un ritardo dovuto a cause oggettive impreviste e non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale. Il dirigente del Settore competente potrà autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta. Nel contempo, lo stesso dirigente adotterà provvedimenti di proroga necessari, nel caso di slittamenti di calendario imposti dal sopraggiungere di motivi imprevedibili ed urgenti finalizzati a prevenire il rischio di diffusione del CORONAVIRUS SARS-CoV-2, collegati all'evolversi della situazione epidemiologica.
3. E' ammessa, da parte delle sole istituzioni scolastiche, la realizzazione di progetti che abbiano come ambito temporale di riferimento l'anno scolastico 2020/2021, con conclusione entro e non oltre il 31 maggio 2021.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.
5. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve

dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 11 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

6. Nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione preveda la realizzazione di pubblicazioni (libri o cataloghi) o di prodotti multimediali, il termine di scadenza per la realizzazione è fissato inderogabilmente al **31 maggio 2021**.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/fdtonline/> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della richiesta di compartecipazione, è denominato "Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un'iniziativa". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
 - domanda di partecipazione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella procedura telematica;

- piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello, presente nella procedura telematica;
5. Si ricorda che la domanda, presentata, pena la non ammissibilità, nelle modalità di cui al precedente comma 1, deve essere completa della seguente documentazione:
- solo per: Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2019: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, per i soggetti che partecipano per la prima volta ad un avviso del Consiglio regionale;
 - solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale, per invio a mezzo raccomandata A/R e scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante - sottoscrittore;
 - copia della convenzione o accordo di collaborazione, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.
6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per gli enti locali), in uno dei seguenti modi:
- per invio tramite raccomandata: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile,

successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. ¹

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 3 del presente bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre lunedì 14 dicembre 2020**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
 - c) trasmissione tramite il servizio web ap@ci all’indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione; ²
 - d) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: “Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana”, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale.**

L’invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, dovrà avvenire in un’unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Per le modalità di invio di cui ai punti a), b) e c) si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità indicate all’art. 3, comma 6, e riportare quale oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione Bando Festa della Toscana 2020”.

Gli Enti pubblici e gli Istituti scolastici dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a) e b).

Per le modalità di invio di cui al punto d) sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: “Bando Festa della Toscana 2020”, nonché la denominazione e l’indirizzo del soggetto richiedente.

2. Le domande trasmesse successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull’istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

² Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.

conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.

3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B - Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
5. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come una organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - b) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - c) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 3 del presente bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 6;
 - d) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 14 dicembre 2020**, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4;
 - e) la fruizione dell'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione, e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa - da parte del

pubblico, deve essere gratuita. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;

- f) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 20 novembre 2020 e il 31 marzo 2021, salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2) e 3) e dall'art. 6;
- g) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
- h) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da una copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila. Tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1.

Art. 6 – Valutazione delle domande

1. Il Settore *Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia* verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 7:
 1. qualità del progetto;
 2. sostenibilità finanziaria del progetto;
 3. comunicazione e promozione dell'iniziativa;
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema della Festa della Toscana.

4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- 1° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 75 punti), con riferimento a:

a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema specifico scelto per l'edizione 2020 della Festa, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con l'abolizione della pena di morte nel 1786 a opera del Granduca Leopoldo di Toscana, ma anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei territori della nostra regione, con particolare riguardo alla promozione dei valori fondativi della Festa della Toscana, alla sua tradizione di diritti civili, di civiltà e giustizia che costituiscono patrimonio della Regione (fino ad un massimo di 40 punti);

b) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);

c) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);

d) originalità della proposta progettuale alla luce del contesto di emergenza sanitaria (da 0 a 20 punti, soglia minima di ammissibilità 10 punti), anche con riferimento alle difficoltà legate alla crisi economica;

- 2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo:

a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 10 punti);

b) produzione e distribuzione di prodotti editoriali (da 0 a 5 punti);

- 3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);

- alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 60%, punti 2; oltre il 60%, punti 5);
2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri sopraindicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per una presa d'atto.
 3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di cui in premessa: euro 55.000,00 per le amministrazioni locali, euro 70.000,00 per i soggetti privati, ed euro 25.000,00 per gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 8 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l' 80% delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di 3.500,00. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando l' 80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di 5.000,00 euro.
2. **Il limite della compartecipazione** concedibile fino ad un massimo di euro **3.500,00 o di euro 5.000,00, si applica a tutti i soggetti di cui all'art. 2.**
3. La concessione della compartecipazione ai soggetti ammessi a valutazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art.49 bis, che stabilisce per il Consiglio l'obbligo di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione;³
4. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 150.000,00 così suddivise:

³ L'obbligo di acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. (v. art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019).

- euro 55.000,00 a favore di eventi e/o progetti promossi da Enti Locali e enti gestori di parchi e aree naturali protette;
 - euro 70.000,00 a favore di eventi e/o progetti promossi da istituzioni sociali private;
 - euro 25.000,00 a favore di istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università.
5. Il Settore competente trasmette ai soggetti beneficiari il logo della Festa della Toscana 2020, con le relative modalità di utilizzo. Il logo della Festa della Toscana 2020 deve essere apposto sul materiale di comunicazione (inviti, programmi, locandine ecc.) delle iniziative realizzate e sulle pubblicazioni oggetto della compartecipazione concessa.
 6. Il logo della Festa della Toscana 2020 può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
 7. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente deve avere piena disponibilità dei contenuti del volume e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.
 8. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;

- allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
- pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
- servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
- organizzazione e segreteria, calcolate forfettariamente nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda.

Art. 10 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 11, riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 11 - Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto/ente beneficiario entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare", comprendente i documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:

- relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;

- rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa redatto in sede di domanda. Al rendiconto devono essere allegati:

- per le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici e le Università, l'elenco dei pagamenti per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa, secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto;
- per le Istituzioni sociali private, copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.

Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore all' 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi.

Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 4, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Festa della Toscana 2020".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, così come disposto dalla l.r. 40/2009, art. 49 bis, che stabilisce l'obbligo per il Consiglio di verificare la regolarità contributiva dei soggetti tenuti al versamento dei contributi INPS e INAIL, mediante acquisizione del DURC, prima dei provvedimenti di concessione e di liquidazione *di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.*
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore

Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 12 - Revoca e rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può revocare la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto a quanto presentato in sede di domanda;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo della Festa della Toscana 2020 e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 5, comma e);

2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal **rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 8, comma 1;**
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Bando;

3. Il Settore competente non procederà alla liquidazione del contributo in caso di DURC irregolare, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2009, art. 49 bis.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 14 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e nell'area riservata alla Festa della Toscana e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, inviando una mail a: festadellatoscana@consiglio.regione.toscana.it, oppure contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/2387.778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Nicoletta Giustino 055/2387.501 n.giustino@consiglio.regione.toscana.it
 - Daniele Graziani 055/2387.635 d.graziani@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini 055/2387.285 c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita all'avviso in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
3. A tutte le iniziative che verranno realizzate nell'ambito del presente bando verrà assicurata divulgazione anche tramite i canali di comunicazione istituzionale web e social media del Consiglio regionale.
4. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 15 –Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).

3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>.

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Tel: 055/23.87.285 - 334/64.97.469; email: c.sestini@consiglio.regione.toscana.it. Il Settore competente, ai fini del presente avviso, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Elena Pianea.
2. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Elena Pianea. Tel: 055/238.74.40 - email: e.pianea@consiglio.regione.toscana.it.